

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1282 del 15/03/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del t Parma in comune di Parma (PR) - Richiedente Gruppo Modellistico Parmense - GMP - Pratica GenioWeb PR07T0077 - Sinadoc 23345/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1373 del 15/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**RICHIAMATO** il provvedimento di concessione PR07T0077 Determina n 679 del 13/02/2017 intestato all'Associazione Gruppo Modellistico Parmense – GMP p. Iva 92135760343 con sede legale nel comune di Parma (PR) per uso ricreativo-sportivo ai riferimenti catastali Sez D Foglio 67

fronte Mappali 2/3/5 e scadenza 11/02/2023;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 09/12/2021 registrata al PG/2021/193009 del 16/12/2021 con cui il sig Alberto Cornetti, c.f. CRNLRT48A15D568X residente nel Comune di Parma (PR) persona titolata alla firma degli atti dell'Associazione Gruppo Modellistico Parmense – GMP p. Iva 92135760343 con sede legale nel comune di Parma (PR), ha richiesto la variante in estensione di concessione, di cui al punto sopra, per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Parma, individuata alla Sezione D Foglio 67 fronte Mappali 2, 5, 12 e 13 del comune di Parma (PR), per uso ricreativo senza fini di lucro e sfalcio;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 1 del 05/01/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo (Nullaosta idraulici note PGPR/2016/20451 del 06/12/2016 e PG/2022/32734 del 28/02/2022), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'AIPo;

**ACCERTATO** che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 20/12/2021;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00 in data 12/03/2022;
- il canone per l'annualità 2022 la somma pari a € 167,50 in data 12/03/2022;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Associazione **Gruppo Modellistico Parmense – GMP p. Iva 92135760343** la variante in estensione ed uso di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **torrente Parma**, di circa mq 27500 (2,75 Ha) sita in località Marano, in Comune di Parma (PR), catastalmente identificata alla Sezione D "San Lazzaro Parmense" Foglio 67 fronte Mappali 2, 5, 12, 13, uso ricreativo senza fini di lucro e sfalcio, codice pratica **PR07T0077**;
2. di stabilire che la scadenza della concessione permane il giorno 11/02/2023 come da Determina 679 del 13/02/2017 di cui la presente si pone come variante
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dall'Ente concessionario in data 14/03/2022 (PG/2022/42075 del 14/03/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in **€167,50**;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€250,00**;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non

autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Gruppo Modellistico Parmense - GMP**, c.f. 92135760343 (cod. pratica **PR07T0077**).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua t. Parma individuata alla Sezione D Foglio 67 fronte Mappali 2, 5, 12 e 13 del Comune di Parma (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 2,75 Ha (mq 27500) è destinata ad uso ricreativo senza fini di lucro e sfalcio.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a € 167,50, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento tramite la piattaforma dei pagamenti della Regione Emilia-Romagna PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 250,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo

aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione permane rilasciata fino al giorno 11 febbraio 2023 come da determina 679 del 13/02/2017 di cui la presente si pone come variante in estensione

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di

rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa,



come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPo.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

3. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni

competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

4. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica

5. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei nulla osta idraulico prot. PGPR/2016/20451 del 06/12/2016 e PG/2022/32734 del 28/02/2022 dell'AIPo, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Parma,

Prot.

Classifica: 6.10.20

**Oggetto:** Richiesta occupazione di area demaniale in fregio al torrente Parma ad uso ricreativo non a scopo di lucro in località Marano in comune di Parma – Provincia di Parma.  
Richiedente: Gruppo modellistico parmense.

VISTA la richiesta effettuata in data 04.11.2016 con vs. n. prot. 18482, assunta al ns. prot. n. 27136 in data 07.11.2016, con la quale si richiede espressione del parere idraulico di competenza per il rilascio del provvedimento concessorio indicato in oggetto;  
VISTI la domanda e la cartografia dell'area interessate dalla concessione della ditta "*Gruppo modellistico parmense*", avente per oggetto la richiesta di concessione di una porzione di terreno di pertinenza demaniale del Torrente Parma, ubicato in fronte/mapp. 2-5-13 del Foglio 67 in comune di Parma;  
VISTO il Testo Unico R.D. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche e s.m.i.;  
VISTO l'art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688 e s.m.i.;  
VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 in materia di beni culturali ed ambientali e s.m.i.;

si rilascia, ai soli fini idraulici, il presente

#### NULLA OSTA

fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, all'utilizzo del suddetto terreno, così come riportato in cartografia, ad uso ricreativo-sportivo con mantenimento di pista precaria per aeromodellismo in loc.tà Marano, con le seguenti prescrizioni:

- le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza avvengono sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta richiedente;
- l'area interessata dalla concessione in oggetto ed autorizzata dovrà tenere conto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e delle prescrizioni impartite da questo Ufficio a tutela delle proprietà demaniali, e saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa della Società richiedente;
- dovranno essere adottate, a totale carico e spesa della Ditta richiedente, tutte le misure

1

indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'areale in oggetto, anche in considerazione del fatto che l'occupazione dell'area demaniale ad uso ricreativo-sportivo che si autorizza ricade in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

- considerato che il terreno oggetto della presente autorizzazione ricade in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), in caso di danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del torrente Parma, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
- la Ditta richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile della autorizzazione in oggetto, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché danni a persone o cose in conseguenza dell'esercizio della presente autorizzazione, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito;
- la Ditta richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
- nel caso di inadempienze delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 09.12.1937 n. 2669, a carico della Ditta richiedente;
- nel caso in cui la Ditta richiedente avesse l'intenzione di realizzare opere non previste dalla presente autorizzazione le stesse dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione idraulica da rilasciarsi a cura dello scrivente Ufficio dietro presentazione di ulteriore domanda;
- il presente Nulla Osta riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora, a giudizio insindacabile di quest'Ufficio, il progetto divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche, ai fini della sicurezza idraulica e quindi a tutela della pubblica incolumità, senza che la Ditta richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
- oltre alle suindicate disposizioni ed a tutte quelle altre che nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato potranno venire impartite durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere dai funzionari od agenti di questa amministrazione, la concessione è vincolata al pieno rispetto delle seguenti leggi:
  - R.D. 25.07.1907 n. 523 in materia di opere pubbliche e polizia idraulica e s.m.i.;
  - R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669 w s.m.i.;
  - D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 in materia di beni culturali ed ambientali e s.m.i.;
  - Legge 28,02.1985 n. 47 in materia di concessioni edilizie s.m.i.;
  - Dir.P.C.M. 27.02.2004 e s.m.i..

Il presente Nulla Osta non esime la Ditta richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Vergnani Mirella)  
*Atto firmato digitalmente*

**Spett.le**  
**ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di**  
**Parma**  
**c.a. Dott.ssa Chiara Melegari**  
[cmelegari@arpae.it](mailto:cmelegari@arpae.it)  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**e p.c. Spett.le**  
**Gruppo Modellistico Parmense - GMP**  
**c.a. Dott. Luca Fossa**  
[luca.fossa@pec.it](mailto:luca.fossa@pec.it)

Parma, \_\_\_\_\_

Prot.

Classifica: 6.10.20 Fascicolo:136/2016A/A – 48

**OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE DI TERRENI DI PERTINENZA DEL TORRENTE PARMA IN COMUNE DI PARMA (PR) AD USO RICREATIVO**

**Richiedente: Gruppo Modellistico Parmense**

**VISTA** la richiesta di N.O. idraulico da parte di codesto Servizio, acquisita da AIPo con prot. n. 00033593 del 21/12/2021, a seguito della presentazione dell'istanza rif. prot. PG/2021/193009 del 16/12/2021 da parte del Gruppo Modellistico Parmense, di seguito GMP, avente per oggetto il rinnovo della concessione n. 679 del 13/02/2017 con variazione e aumento della superficie della concessione stessa;

**CONSIDERATO** che le aree per le quali si richiede l'autorizzazione risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A-B);

**VISTO** il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" in particolare gli artt. 93 e seguenti;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*";

**VISTO** il Regolamento Regionale 1 agosto 2018, n.3 "*Approvazione del Regolamento Forestale Regionale in attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 30/1981*";

**VISTO** il “ *Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (SIC e ZPS) approvato con Delibera n. 1147 del 12/07/2018 dalla Regione Emilia Romagna – cap. 4 § 4.3 dell’All. E*);

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**VISTA** la concessione n. 679 del 13.02.2017 per attività ludico sportive, ricreative senza fini di lucro e conservazione area verde (fronte mapp.li 2/3/5, fg 67 NTC del comune di Parma) e in particolare le seguenti determinazioni:

- art. 1 ... “*Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: - la conservazione e manutenzione periodica dei beni concessi che contribuiscono al buon scorrimento del corso d’acqua (pulizia della vegetazione da effettuarsi preferibilmente dal 1 novembre al 28 febbraio dell’anno successivo) oltre il movimento e la manutenzione dell’area demaniale”;*

**CONSIDERATO** che questa Agenzia:

- nell’ambito dei programmi di manutenzione annuali provvede alla manutenzione ordinaria delle arginature di contenimento dell’invaso mediante il regolare taglio della vegetazione (una/due volte l’anno);
- nel 2016 ha attuato un “*Programma di manutenzione della vegetazione*” per la Cassa d’espansione del T. Parma che individua sulle aree interne alla cassa i tempi e i modi con cui avvengono gli interventi in ragione delle priorità e delle necessità di salvaguardia delle opere idrauliche presenti;
- ha realizzato il suddetto programma, per migliorare il regime idraulico della Cassa d’espansione e ridurre il materiale legnoso trasportato verso le paratoie del manufatto di sbarramento, mediante un intervento a compensazione;

**ESAMINATA** la documentazione allegata;

**EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti e valutato che la porzione demaniale antistante i mappali 2-5-12-13 del F. 67, Sez. D, richiesta come estensione dei terreni censiti dal GMP per manovrare in sicurezza lo spazio aereo degli aeromodellini, è stata interessata sulla base del “*Programma di manutenzione della vegetazione*” dal taglio a raso della vegetazione in alveo e in particolare quella cresciuta in prossimità delle briglie di monte della cassa stessa, dell’invaso e del manufatto principale;

**PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO**  
**ai soli fini idraulici**

all’istanza di aumento della superficie in concessione nell’area antistante i mappali 2-5-12-13 del F. 67, Sez. D, evidenziata in planimetria al fine di garantire in sicurezza le manovre di decollo e atterraggio degli aeromodellini mediante sfalcio e taglio a raso della vegetazione ripariale per un tratto di 50 m, a monte e valle delle briglie, sotto l’osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

### **Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per sfalcio della vegetazione che ricede all'interno dell'area demaniale indicata nell'elaborato allegato alla richiesta e taglio a raso della vegetazione ripariale per un tratto di 50 m, a monte e valle delle briglie;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
4. il richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione delle lavorazioni di sfalcio e taglio a raso della vegetazione e chi eseguirà i lavori. A lavorazioni ultimate, il richiedente dovrà trasmettere idonea dichiarazione che l'intervento è stato realizzato in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata.

### **Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona concessionata e non interessata dalla richiesta;
2. Il richiedente si impegna a:
  - attenersi scrupolosamente alle normative vigenti nella zona interessata;
  - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
  - non formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
  - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
  - stoccare il materiale cippato lungo la suddetta strada o sui terreni in concessione con successivo trasporto in discarica;
3. lo sfalcio della vegetazione spontanea circostante all'area di decollo ed atterraggio dei modellini e in prossimità delle briglie selettiva della cassa d'espansione del T. Parma può essere immediatamente



eseguito;

4. il taglio a raso della vegetazione ripariale è consentito nel periodo dal 16 luglio al 14 marzo e solo ed esclusivamente sulla porzione di terreno demaniale indicato nell'elaborato grafico allegato e dovrà essere eseguito con mezzi idonei (macchina tagliatrice semovente autocaricante, escavatore per il carico del materiale e cassoni per la movimentazione dei materiali) in modo da non danneggiare le opere idrauliche, le proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi;
5. il materiale tagliato dovrà essere rimosso immediatamente e senza alcun indugio e portato fuori dalle aree presenti all'interno dell'invaso per evitare, nel corso degli eventi di piena, il trasporto del legname tagliato contro il manufatto di sbarramento e le luci di scarico;
6. il presente autorizza il richiedente ad accedere e circolare sulle pertinenze demaniali per eseguire l'intervento, esclusivamente con mezzi idonei per gli scopi di cui alla richiesta, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde del corso d'acqua, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
7. **Il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna)** e non spetta nessun compenso per eventuali danni e danneggiamenti derivanti da eventi meteorologici o connessi a piene qualunque sia l'entità degli stessi;
8. si prescrive la massima prudenza nella condotta di guida, prestando attenzione a non danneggiare le opere idrauliche per preservarne la funzionalità e per la sicurezza del conducente;
9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
10. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
11. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
12. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fasce PAI esondabili (fascia A), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
13. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;

14. dovrà essere garantito il transito all'interno delle aree oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
15. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
16. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia all'autorizzazione o di mancato rinnovo della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
5. il richiedente non potrà cedere la presente autorizzazione a terzi senza previo consenso scritto di quest'Ufficio;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi

giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

**IL DIRIGENTE**

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

**VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica**

Ing. Monica Larocca



Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**